



## I voucher di cura - strumento alternativo al congedo parentale

L'articolo 4 co.24 della L.92/2012 ha introdotto – in forma sperimentale per gli anni 2013 -2014 - 2015 – uno strumento alternativo al congedo parentale che consente alle lavoratrici di richiedere, al termine del congedo di maternità, un **voucher di cura in sostituzione (anche parziale) del congedo parentale**. Il voucher di cura può essere utilizzato per l'acquisto di servizi di baby sitting o come contributo per sostenere il costo dei servizi pubblici per l'infanzia o di servizi privati accreditati.



## Chi ne ha diritto

Possono richiedere il voucher di cura le madri, anche adottive o affidatarie:

- lavoratrici dipendenti;
- lavoratrici – anche libere professioniste iscritte alla gestione separata, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e che siano pertanto tenute al versamento della contribuzione a suddetta gestione in misura piena.



## Periodo di fruizione

La lavoratrice può fare richiesta del voucher di cura negli 11 mesi successivi al termine del congedo di maternità. Il periodo massimo di fruizione è di sei mesi per le lavoratrici dipendenti e di tre mesi per le iscritte alla gestione separata INPS.

Il voucher di cura può essere chiesto anche per un periodo inferiore alla durata massima consentita (es. 3 mesi) e **non può essere frazionato a giorni**.

Ad esempio: la madre può godere di 3 mesi di congedo parentale e per i restanti 3 mesi richiedere l'erogazione del voucher di cura. Non è possibile richiedere il voucher di cura per frazioni di mese (es. per 20 giorni).



## I requisiti per richiedere i voucher di cura

Le lavoratrici rientranti nel campo di applicazione della legge possono fare richiesta dei voucher di cura per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o per quelli la cui data presunta del parto è fissata **entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda**.

La lavoratrice può richiedere il voucher di cura anche se ha già usufruito in parte del congedo parentale, purché rientri nei termini previsti dall'articolo 4 co.24 L.92/2012 (11 mesi dal termine del congedo di maternità).

È possibile fare richiesta del voucher di cura sia come genitore che come gestante. Il diritto è riconosciuto per singolo figlio (pertanto, in caso di più figli, deve essere presentata una domanda per ogni figlio).



## Casi di esclusione

Non possono accedere al voucher di cura:

- le pensionate;
- le iscritte alla gestione separata INPS che non versano il contributo in misura piena;
- le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione INPS (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne).

Sono altresì escluse dalla misura:

- le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;
- le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità di cui alla L.223/2006.



## Importo del voucher

L'importo del contributo è di 300,00 euro mensili.

In caso di lavoratrice part time, il contributo viene riproporzionato in base alla riduzione di orario prevista dal contratto di lavoro part time.

I voucher di cura saranno erogati fino al raggiungimento del limite di spesa massimo fissato dall'articolo 10 del DM 22 dicembre 2012 – pubblicato in G.uff. n.36 del 13 febbraio 2013 – e pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.



## L'acquisto di servizi di baby sitting

Il contributo per il pagamento di servizi di baby sitting è erogato – nei limiti massimi previsti dalla legge - attraverso il sistema dei buoni lavoro (prestazioni occasionali di carattere accessorio) di cui all'articolo 72 D.lgs.276/2003 e succ.mod.int.

I buoni lavoro vengono consegnati alla lavoratrice solo in forma cartacea da parte della sede INPS territorialmente competente.



## L'acquisto di servizi per l'infanzia

Il contributo per l'acquisto di servizi per l'infanzia pubblici o privati accreditati viene erogato – nei limiti massimi previsti dalla legge - attraverso il pagamento diretto da parte dell'INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice, previa esibizione – da parte della struttura stessa – della documentazione comprovante l'effettiva fruizione del servizio.



## Le modalità di richiesta

La richiesta può essere fatta unicamente in via telematica, con modalità che saranno rese note dall'INPS con proprio messaggio. E' necessario essere in possesso di proprio PIN dispositivo (le modalità di richiesta del PIN sono descritte sul sito dell'INPS al seguente link: <https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/richiestaPIN.do> ).

L'INPS provvederà a redigere una graduatoria delle lavoratrici ammesse al beneficio. Tale graduatoria sarà definita tenendo conto dell'ISEE, dando priorità ai nuclei familiari con ISEE inferiore e – a parità di ISEE – secondo l'ordine di presentazione della domanda (vedi circ. INPS n.48 del 28.3.2013).